



Mercoledì 17/03/2021

## **La notifica via PEC si considera perfezionata anche con casella di posta elettronica del destinatario "piena"**

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

"La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi".

Il principio Ã" stato ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5646 del 3 marzo 2021.

Â

<https://www.cortedicassazione.it>